



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CATANZARO

Ordinanza
ex art. 669 *terdecies* c.p.c.

Presidente Anna Maria Torchia
Giudice relatore Riccardo Ionta
Giudice Chiara Esposito

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18 aprile 2019
nella causa iscritta al n. 201/2019 R. G.

nei confronti di

_____ a
con il patrocinio dell'Avv. G. Pitaro

parte ricorrente

e

Regione Calabria

con il patrocinio dell'Avvocatura Regionale della Calabria (Avv. F. Postorino)

parte resistente

Le conclusioni delle parti

1. Parte ricorrente domanda la riforma dell'Ordinanza ex art. 700 c.p.c. Tribunale di Catanzaro, del 17 gennaio 2019, e quindi di "sospendere e/o annullare l'Avviso per il conferimento dell'incarico di Dirigente dell'U.O.A. "Protezione Civile" della Giunta della Regione Calabria a soggetto esterno all'Amministrazione regionale, pubblicato sul sito internet della Regione Calabria in data 07/11/2018, previa disapplicazione di tutti gli atti e i provvedimenti amministrativi eventualmente ostativi; disporre che la Regione Calabria proceda ad una rivalutazione dei titoli e dei curricula dei ricorrenti, tenendo conto dei criteri di cui all'art. 4 dell'Avviso di selezione interna".
2. Parte resistente chiede di respingere il reclamo.

Le ragioni della decisione

3. E' documentato che i singoli ricorrenti - Dirigenti di ruolo della Giunta della Regione Calabria - hanno proposto domanda per la partecipazione al "Avviso interno riservato ai Dirigenti di ruolo della Giunta della Regione Calabria per il conferimento dell'incarico di direzione dell'U.O.A. "Protezione Civile" della Giunta della Regione Calabria" (doc. 2, 3, 4, 5, 6 ricorso).

All'esito del relativo procedimento di selezione la Giunta della Regione Calabria - preso atto del parere reso dal Dirigente Generale Reggente Dipartimento Presidenza (doc. 14 ricorso) - ha ritenuto inidonei i profili professionali dei candidati (doc. 13 ricorso).

Il parere afferma: "considerate le peculiari funzioni della struttura interessata, che le esperienze professionali più significative, avuto riguardo alla sola valutazione del *curriculum*, risultano quelle possedute dall'ing. *[nome]* Dirigente del Dipartimento "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità che vanta competenze tecniche in materia di analisi e studio del rischio idrogeologico e sismico documentata... Tuttavia, ed avuto riguardo alle capacità organizzative richieste per lo svolgimento dell'incarico, il summenzionato dirigente non risulta aver maturato le competenze organizzative necessarie per la direzione di una struttura, quale l'U.O.A. Protezione Civile, caratterizzata da molteplici e specifiche funzioni, attribuite dall'ordinamento nazionale e regionale, in materia di intervento in situazioni di calamità naturali e di emergenza. Preso atto di quanto sopra il sottoscritto ritiene, quanto alle competenze organizzative richieste per l'incarico di che trattasi, di non individuare alcun candidato per il conferimento dell'incarico medesimo, fatte salve diverse determinazioni della Giunta".

In conseguenza della mancata individuazione del profilo professionale idoneo tra i Dirigenti di ruolo, la Regione ha pubblicato, in data 7 novembre 2018, "Avviso per il conferimento dell'incarico di direzione dell'U.O.A. Protezione Civile della Giunta della Regione Calabria a soggetto esterno all'Amministrazione regionale" (doc. 15 ricorso), i cui termini per la presentazione delle domande di partecipazione sono stati riaperti a seguito di avviso pubblicato il 17 aprile 2019 (doc. prodotto dalla parte ricorrente per l'udienza del 18 aprile 2019).

4. La questione controversa, in base alla prospettazione della parte ricorrente, riguarda la conformità - alla normativa legislativa, regolamentare e statutaria - degli atti con cui la Regione Calabria ha inteso rivolgersi ai soggetti esterni all'amministrazione stessa per il conferimento dell'incarico.

nell'avviso interno di selezione, degli elementi previsti dall'art. 19.1 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 identici altresì a quelli previsti nel Regolamento regionale 16 giugno 2015, n. 10 "sulle modalità di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale".

9. L'art. 19, comma 1, comma 1 bis, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dispone che 1. *Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile. 1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta.*

10. La ragione ultima della norma - espressione dell'art. 97 Costituzione e del principio di ponderata separazione tra politica e amministrazione (art. 98 Costituzione; Corte Costituzionale n. 34/2010) - è quella di escludere la possibilità di conferimenti di incarichi dirigenziali meramente fiduciari tramite l'imposizione di una selezione fondata su criteri predeterminati e conoscibili (comma 1 *bis*), obiettivi e di natura tecnico-professionale (comma 1).

La norma disciplina così l'esercizio del potere privatistico di conferimento dell'incarico dirigenziale, di cui è titolare la pubblica amministrazione, in qualità di datore di lavoro, tramite tre principali, e inscrivibili, doveri.

Il primo dovere consiste nel prescritto esercizio del potere di conferimento attraverso le linee procedurali indicate nel comma 1 *bis*. L'amministrazione deve realizzare una procedura selettiva, di natura non concorsuale, avviata con la pubblicazione dell'avviso di selezione - che deve indicare espressamente, allo scopo di renderli *conoscibili*, il numero e la tipologia dei posti di funzione nonché i criteri di scelta - seguita dalla acquisizione delle domande presentate dai soggetti interessati e conclusa con la valutazione delle candidature.

Il secondo dovere concerne la necessaria considerazione, nell'espressione del giudizio di idoneità utile all'affidamento dell'incarico dirigenziale, degli elementi e delle connessioni valutative, di natura prettamente tecnico-professionale, indicati dal comma 1.

Elemento Doc: TOBCHIA ANIMA MARIA Emecce Doc: ABIBABEC S B A MG CA 3 Scadid#: 817E-506C4-005020047405509e070694b - Firmato Doc: IONATA BIRACABRO Emecce Doc: ABIBABEC S B A MG CA 3 Scadid#: 817E-506C4-005020047405509e070694b

Il terzo dovere per l'amministrazione, argomentabile *a fortiori*, consiste nella necessità di predeterminare i criteri di scelta tenendo in considerazione di quel che è obbligata a valutare.

All'interno dei limiti prescritti, precisi ma adeguatamente elastici, l'amministrazione conserva un'intensa discrezionalità nel conferimento dell'incarico, potendo e dovendo modellare gran parte del procedimento e dei presupposti del giudizio di idoneità. Discrezionalità, declinata nelle forme dell'autonomia negoziale, che la Regione Calabria ha esercitato, nel caso di specie, in prima battuta con le norme generali previste nel Regolamento regionale 16 giugno 2015, n. 10 "sulle modalità di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale" e, in seconda battuta, con gli avvisi di selezione prima indicati.

11. Le ragioni mediate e immediate della norma trovano il punto focale nella disciplina dei criteri di scelta per il conferimento dell'incarico, in particolare nel terzo dovere prima indicato che, in tal ordine di senso, acquisisce un ruolo primario.

La relativa norma prescrive per l'amministrazione il potere-dovere di predeterminare i criteri di scelta ai fini del conferimento di *ciascun* incarico di funzione dirigenziale. Nella predeterminazione l'amministrazione *tiene conto* di quanto indicato nel comma 1.

L'affermazione del dovere di predeterminazione si argomenta, come detto, *a fortiori*, dato che l'amministrazione deve predeterminare i medesimi criteri di scelta che ha il dovere di rendere *conoscibili* per mezzo dell'avviso di selezione (art. 19.1 *bis*). In altri termini, se l'amministrazione deve rendere *conoscibili* i criteri di scelta ai fini del conferimento di *ciascun* incarico di funzione dirigenziale allora deve logicamente predeterminare i criteri di scelta per il conferimento di *ciascun* incarico dirigenziale. Ragionando diversamente il dovere di rendere conoscibili i criteri, ovvero di agire in modo trasparente e quindi secondo le regole di correttezza e buona fede, sarebbe inutile, se non vuoto.

L'amministrazione è quindi vincolata nell'*an* potendo individuare - pur nei limiti degli elementi e delle connessioni valutative prescritti dal comma 1, la cui estrazione è di origine tecnico-professionale - i parametri di selezione che ritiene più consoni al conferimento del singolo incarico. Il vincolo nell'*an* e la libertà nell'individuazione di detti criteri, limitata solo nella cornice, consente all'amministrazione-datore di lavoro di selezionare il candidato ritenuto maggiormente idoneo per il singolo posto dirigenziale sulla base proprio dei parametri che essa stessa ha individuato.

La predeterminazione dei criteri di scelta costituisce quindi l'impalcatura di sostegno all'esercizio del conferimento poiché sono le regole di selezione a determinare il giudizio di idoneità per l'incarico dirigenziale, a conformare la struttura



maturate all'estero o presso il settore privato, purché attinenti al conferimento dell'incarico come risultanti dai curricula dei candidati; - delle pari opportunità.

Nella concatenazione normativa, quindi, la norma particolare dettata dalla clausola 4 dell'avviso interno di selezione, riproduce pedissequamente la regola generale emanata dalla medesima amministrazione, ovvero l'art. 3 del Regolamento regionale 16 giugno 2015, n. 10, la quale a sua volta riproduce pedissequamente la norma generale ed astratta di cui all'art. 19.1 (e *5ter*) Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

La mera riproduzione del contenuto legislativo statale, a sua volta identico al contenuto regolamentare regionale, nell'avviso interno di selezione realizza solo un'apparente predeterminazione dei criteri di selezione, fittiziamente conoscibili *ex ante*, in violazione di quanto imposto dall'art. 19, comma 1 e comma 1 *bis*, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e quindi dei principi di buona fede e correttezza. In altri termini, l'amministrazione non ha espressamente determinato e indicato sulla base di quali parametro di scelta avrebbe espresso il giudizio di idoneità (ovvero di inidoneità) e pertanto conferito (ovvero non conferito) l'incarico.

14. La possibilità che possa ritenersi sufficiente, ai fini della predeterminazione dei criteri, il mero richiamo nell'avviso interno di selezione degli elementi indicati nell'art. 19.1 è da escludersi sia logicamente - non potendo una norma generale ed astratta come quella di legge, individuare i criteri di scelta per *ciascun* incarico particolare - sia testualmente nel momento in cui la disposizione stessa dichiara che l'amministrazione è tenuta a valutare gli elementi in essa indicati, non *ex se*, ma in connessione con gli specifici obiettivi prefissati e con la complessità della struttura da affidare. Sempre testualmente l'art. 19 prevede la necessità di predeterminare i criteri di scelta per *ciascun* incarico e, pertanto, caso per caso.

L'art. 19.1 - limitandosi, in quanto regola generale e astratta, ad elencare elementi generici di natura tecnico-professionale - necessita quindi, per la sua effettività operativa, di un'ulteriore specificazione. La disposizione non individua, né potrebbe, quali attitudini e capacità professionali l'amministrazione ritiene necessarie per il conferimento del singolo incarico ovvero quali siano le particolari competenze organizzative richieste né tantomeno quali siano i risultati o le esperienze dirigenziali rilevanti. La specificazione è compito dell'amministrazione che modella i criteri di scelta - intesi come regole per il giudizio di valutazione - nei limiti del dettato "professionalizzante" del comma 1.

La necessità di specificazione si argomenta ulteriormente evidenziando il fatto che se la norma avesse ritenuto sufficiente, al fine di soddisfare l'obbligo di predeterminazione, la mera riproduzione nell'avviso di selezione degli elementi ex comma 1, non avrebbe imposto l'obbligo di conoscibilità degli stessi nel successivo

Elmato D. TUDUJA ANINA MARIA EMERSON D. ADIBABEC S. D. A. NIC. CA. 3. Capitolo 2. 27545026-02E020K745E502620698. - Elmato D. IONITA DI CACABNO EMERSON D. ADIBABEC S. D. A. NIC. CA. 2. Capitolo 2. 27545026-02E020K745E502620698. - RG n. 201/201

Da ultimo è opportuno evidenziare che l'incarico dirigenziale relativo all'Unità Organizzativa Autonoma "Protezione Civile" - istituita nell'ambito del Dipartimento Presidenza - è di livello non generale e, in quanto tale, escluso dalla decadenza automatica (c.d. meccanismo *spoils system* ex art. 1.6 Legge regionale Calabria 3 giugno 2005, n. 12, art. 10 Legge regionale Calabria 7 agosto 2002, n. 31) che l'amministrazione, al ricorrere dei presupposti, è tenuta ad attuare (Sezioni Unite n. 26630/2007). In tal senso, l'incarico dirigenziale è dotato di una stabilità, derivata dalla maggiore distanza dal potere politico, che trova il necessario equilibrio in un meccanismo di conferimento caratterizzato da una minore connotazione fiduciaria.

16. Le spese possono esser compensate in ragione della novità della questione controversa in giudizio.

P.Q.M.

Il Collegio, pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 201/2019

Sospende

l'efficacia del "Avviso per il conferimento dell'incarico di direzione dell'U.O.A. Protezione Civile della Giunta della Regione Calabria a soggetto esterno all'Amministrazione regionale"

Ordina

alla Regione Calabria la rinnovazione del "Avviso interno riservato ai Dirigenti di ruolo della Giunta della Regione Calabria per il conferimento dell'incarico di direzione dell'U.O.A. "Protezione Civile" della Giunta della Regione Calabria" con la specificazione dei relativi criteri di scelta

Compensa

le spese di giudizio

23 aprile 2019

Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione di Teresa Lidia Gennaro, magistrato ordinario in tirocinio

Il Giudice relatore

Riccardo Ionta

Il Presidente
Anna Maria Torchia

Firmato Da: TORCHIA ANNA MARIA MADIA Emesso Da: ADIBADEC S B A N/C CA 9 Serial#: 87E45826470E020K740EE59000706908... Eletto Da: IONTA RICCARDO Emesso Da: ADIBADEC S B A N/C CA 9 Serial#: 6E9346E47074770E0000F1004004A0001